

AMBIENTE

ESPORTAZIONE MATERIE PRIME CRITICHE

Destinatari: Esportatori di materie prime critiche

Il 06/08/24 è stato approvato il decreto-legge "materie prime critiche" 84/24 che reca disposizioni relativamente a estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, già a tutti noto in quanto applicabile, tra l'altro, alle esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi.

Tra le novità, dobbiamo segnalare la modifica dell'art. 30 del DL 21/22 che **amplia l'elenco delle materie prime critiche** per le quali è obbligatorio inoltrare una notifica preventiva al MIMIT e al MAECI in caso di esportazione; nello specifico, sono oggi assoggettati all'obbligo di notifica in quanto costituenti materie prime critiche I SEGUENTI ROTTAMI METALLICI: rottami **ferrosi** (cascami ed avanzi di ghisa, ferro o di acciaio, cascami lingottati di **ferro** o di **acciaio**, cascami e avanzi di **rame**, cascami e avanzi di **alluminio**, cascami e avanzi di **zinco**).

QUINDI SONO AGGIUNTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA LE ESPORTAZIONI DI RAME, ALLUMINIO, ZINCO E LEGHE. Si ricorda che la notifica, da effettuarsi 60 giorni prima della data dell'esportazione, è necessaria "qualora la quantità di rottami sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate".

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: NUOVE INDICAZIONI PER I VEICOLI IN LOCAZIONE

Destinatari: Imprese iscritte all'Albo gestori Ambientali per il trasporto

Con Circolare n. 2 del 09/07/24, l'Albo ha rivisto le indicazioni per le imprese che prendono in locazione veicoli senza conducente (sostituendo la precedente circolare n. 820/2008) aggiornandole alle recenti novità sul tema introdotte dal Codice della Strada, come di seguito riassunto:

- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali e possono essere noleggiati da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell'Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro;
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing, mentre è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (limitazione non applicabile negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d'uso dei veicoli);
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate.

Riferimento: ing. E. Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)

RIEPILOGO SCADENZE

| Adempimento ambientale | Aziende interessate | Scadenza |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| ORSO - Compilazione dell'applicativo per il II trimestre 2024 | Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti | 30/09/24 |